



Città di Valmontone

Prot. 31985/2024

Ordinanza Sindacale Nr. 107 del 17/10/2024

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del servizio pubblico di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi, a tutela della salute pubblica e dell'igiene urbana.**

### IL SINDACO

**Premesso** che la Società Ambi.en.te Spa codice fiscale 10932291007, sede legale in Piazza Kennedy, nr. 15 – 00043 Ciampino (RM), è affidataria del servizio pubblico di igiene urbana che ricomprende le attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi contrattualmente previsti giusto contratto Rep. n. 2423 del 07.02.2017, rimodulato nel 2022 con rep. 2503;

**Che** il contratto suddetto è scaduto in data 16/10/2024, ma non sono stati ad oggi ancora acquisiti i documenti e la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana (ex artt. 14 e 17 del D.lgs 201/2022), che permettano al Consiglio Comunale di esprimersi su un eventuale nuovo affidamento in house o ricorrendo al mercato o su una proroga tecnica del contratto stesso;

**Che** in merito ha fornito espressa relazione prot. n.31840 del 16/10/2024 il responsabile del servizio 3.3, illustrando la situazione, a cui si fa rinvio per relationem ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e rilevato che *"...le ordinanze contingibili e urgenti, stante l'urgenza di provvedere, prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare, per cui l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco può essere emessa per tutelare il bene supremo della pubblica incolumità, e, di fronte all'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo, prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria (C.d.S., V, 9 novembre 1998, n. 1585). Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare (IV, 25 settembre 2006, n. 5639) ..."* (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610)" (TAR Palermo, sez. III, sentenza n. 291 dell'1 febbraio 2017).

**Visto** l'art. 191 D.lgs. n. 152/06 in base al quale *"qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere"*, il Sindaco ha il potere di *"emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*.

**Rilevato** che per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire che l'attività di gestione dei rifiuti risponda a "criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica" come stabilito dall'art. 178 del D.lgs. n. 152/2006;

**Ritenuta** la sussistenza, l'attualità e la gravità del pericolo per la salute pubblica, che deriverebbe dall'interruzione del servizio di igiene pubblica urbana;

**Ritenuta** prioritaria ed imperiosa la necessità di provvedere con il presente provvedimento extra ordinem ad eliminare la grave situazione di pericolo pubblico non fronteggiabile ad oggi con ricorso a misure ordinarie;

Via Nazionale, 5 - 00038 Valmontone (RM)  
Tel. 06.95.99.01 - Fax 06.95.98.412 - www.comunevalmontone.it



*Città di Valmontone*

**Richiamata** da ultimo la giurisprudenza maggioritaria in materia (T.A.R. Lazio, Sez. II bis n. 1811/2024; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. N. 962/2021);

**Ritenuto**, quindi, di ordinare alla Società Ambi.en.te Spa codice fiscale 10932291007, sede legale in Piazza Kennedy, nr. 15 – 00043 Ciampino (RM), di continuare a provvedere senza soluzione di continuità, allo svolgimento del servizio pubblico di igiene urbana che ricomprende le attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi nel territorio comunale di Valmontone secondo le prescrizioni di legge e per come previsto dagli accordi contrattuali in precedenza stipulati, per il periodo di tempo necessario per l'indizione e l'espletamento di una nuova procedura volta all'affidamento del servizio di igiene urbana, e comunque per la durata massima di n. 6 (sei) mesi;

**Ritenuto**, altresì, di riconoscere quale prezzo per il servizio provvisoriamente affidato in proroga quello di cui al precedente Contratto giunto a naturale scadenza, da aggiornare sulla base delle variazioni effettive dell'indice ISTAT applicabile allo specifico servizio;

Tutto ciò premesso

#### **ORDINA**

- alla Società Ambi.en.te Spa codice fiscale 10932291007, sede legale in Piazza Kennedy, nr. 15 – 00043 Ciampino (RM), nella persona del Legale Rappresentante Gregorio Narda, a decorrere dalla data odierna di continuare a provvedere senza soluzione di continuità, allo svolgimento del servizio pubblico di igiene urbana che ricomprende le attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi nel territorio comunale di Valmontone, secondo le prescrizioni di legge e per come previsto dagli accordi contrattuali in precedenza stipulati, per il periodo di tempo necessario per l'indizione e l'espletamento di una nuova procedura volta all'affidamento del servizio di igiene urbana, e comunque per la durata massima di n. 6 (sei) mesi;
- di riconoscere alla Società Ambi.en.te Spa quale prezzo per il servizio provvisoriamente affidato in proroga quello di cui al precedente Contratto giunto a naturale scadenza, da aggiornare sulla base delle variazioni effettive dell'indice ISTAT applicabile allo specifico servizio.

#### **AVVISA**

che, salvo che il fatto non costituisca reato, è punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale l'inosservanza della presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia notificata alla parte interessata e dunque trasmessa per quanto di competenza:

Via Nazionale, 5 - 00038 Valmontone (Rm)  
Tel. 06.95.99.01 - Fax 06.95.98.412 - [www.comunevalmontone.it](http://www.comunevalmontone.it)



## *Città di Valmontone*

- alla Società Ambi.en.te Spa in persona del legale rappresentante presso la sede legale della Società stessa e stante l'urgenza di provvedere tramite posta elettronica certificata pec: [ambienteenergiaeterritoriospa@legalmail.it](mailto:ambienteenergiaeterritoriospa@legalmail.it);
- al Dirigente competente per la regolarizzazione della presente ordinanza nei termini di legge;
- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all'Albo pretorio informativo e sul sito internet del Comune di Valmontone, ai sensi dell'art. 42 del Dlgs n. 33/2013 e per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nel Comune di Valmontone, con contestuale trasmissione, ai sensi dell'art. 191 del dlgs 152/2006, a mezzo di posta elettronica certificata a:
  - Prefettura di Roma
  - Assessore all'Ambiente del Comune di Valmontone
  - ASL Roma 5
  - Ministero dell'Ambiente
  - Comando di Polizia Locale
  - Alla Stazione locale dei carabinieri

Dalla residenza municipale.

 Il Sindaco  
Veronica Bernabei